

## SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO SULL'IMPORTAZIONE DI ANIMALI VIVI E CARNE CONGELATA DAL MESSICO (CON ALLEGATI)

Citta' del Messico, 30 marzo 1965

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il mio Governo, allo scopo di facilitare, nella misura del possibile, l'esportazione di animali vivi e carne congelata dal Messico verso l'Italia, é disposto a concludere con il Governo messicano un Accordo nei termini seguenti:

Art. 1. Gli animali bovini e le carni congelate, per essere introdotti dal territorio degli Stati Uniti Messicani in quello della Repubblica Italiana, devono essere accompagnati da certificati sanitari rilasciati, all'atto dell'imbarco degli animali e delle carni, esclusivamente dai veterinari dipendenti dal Ministero dell'Agricoltura ed Allevamento, in base alla certificazione prodotta dai veterinari federali della zona di origine del bestiame e delle carni.

I certificati suddetti dovranno essere redatti — in conformità ai modelli I e II allegati al presente Accordo, del quale fanno parte integrale — nelle due lingue spagnola e italiana, e contenere tutte le indicazioni relative all'origine e alla sanità degli animali e delle carni. I certificati rilasciati per gli animali, redatti secondo il modello I, potranno essere collettivi purché riguardino spedizioni inviate a un solo destinatario, trasportate sulla stessa nave e dirette allo stesso porto.

Art. 2. Le carni bovine congelate provenienti dal Messico potranno essere importate nella Repubblica Italiana soltanto se provenienti da stabilimenti di macellazione con annessi impianti per la congelazione e il sezionamento approvati e sottoposti a ispezione veterinaria da parte del Ministero dell'Agricoltura ed Allevamento degli Stati Uniti Messicani del Tipo Ispezione Federate.

Gli elenchi degli stabilimenti messicani approvati e dei relativi numeri di riconoscimento veterinario saranno comunicati direttamente alle autorità veterinarie italiane da quelle messicane, le quali dovranno inoltre comunicare periodicamente ogni variazione apportata agli elenchi stessi. Il numero di riconoscimento dello stabilimento dovrà figurare nel bollo di ispezione federale apposto sulle carni e sugli involucri. Detto bollo sarà di forma rettangolare, di cm. 5 x 6 e conterrà la seguente dicitura: "Empacadora N° .... inspeccionado y aprobado (ubicazione dello stabilimento)". Esempio: "Empacadora N° 3. Inspeccionado y aprobado. Hermosillo, Son. Mexico".

Il numero di riconoscimento veterinario dovrà essere riportato sul certificato sanitario che accompagna le carni, come disposto nell'allegato II.

Art. 3. Le carni bovine congelate provenienti dal Messico da importare in Italia dovranno avere, per quanto si riferisce a pezzature e confezioni, le seguenti caratteristiche di presentazione:

a) Carni con osso: mezzene, quarti e seguenti tagli speciali: coscia, lombata, costata con o senza filetto;

b) Carni dissossate: quarti interi arrotolati e seguenti tagli speciali: coscia, suddivisa in non più di tre pezzi; lombata; costata; filetto. Sono ammessi anche i cervelli, le lingue, le tripe sbiancate o meno.

Tutte le carni devono essere confezionate in doppio involucro, di cui quello interno in garza, plastica o carta pergamenata e quello esterno in juta o cartone. Ogni confezione di tagli speciali può contenere più pezzi purché dello stesso tipo.

Art. 4. Il presente Accordo potrà essere esteso all'invio di animali di altra specie e di altri prodotti di origine animale.

Art. 5. Il presente Accordo avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore e sarà rinnovato per tacita riconduzione a meno che una delle parti contraenti notifichi all'altra per iscritto, almeno 180 [ prima della scadenza del periodo relativo, l'intenzione di considerarlo decaduto.

Qualora il Governo di Vostra Eccellenza condivida i termini sopra esposti, la presente nota e quella con cui Vostra Eccellenza voglia darne atto costituiranno un Accordo fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti del Messico in materia, che entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della nota di risposta di Vostra Eccellenza.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia più alta e distinta considerazione.

Messico 30 marzo 1965

[

Excmo. Sr. Licenciado Antonio Carrillo Flores

Secretario de Relaciones Exteriores

Presente

Modello I

SUBSECRETARIA DE GANADERIA

CERTIFICADO SANITARIO

PARA LA EXPORTACION A ITALIA DE GANADO VACUNO PARA LA PRODUCCION PER L'ESPORTAZIONE IN ITALIA DI BOVINI DA PRODUZIONE

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che I bovini descritti nell'unito elenco,

Spediti dal Sig.....

Imbarcati nel porto di.....

Sulla nave.....con destinazione a .....

E diretti al Sig.....

a.....Italia

1) hanno soggiornato almeno sei mesi, prima della spedizione nel territorio del Messico (quelli di età inferiore vi hanno soggiornato fino dalla nascita)

2) negli ultimi trenta giorni hanno soggiornato in aziende situate nel territorio dello Stato, nelle quali non sono state constatate ufficialmente, durante detto periodo, malattie contagiose dei bovini soggette a denuncia obbligatoria in base alla legge messicana. Dette aziende sono situate al centro di zone indenni, negli ultimi tre mesi, da malattie a carattere epizootico;

- 3) sono stati trasportati direttamente dalle aziende di origine al porto di imbarco attraverso territori nei quali non esistono malattie a carattere epizootico. I mezzi di trasporto e di contenzione impiegati sono stati previamente puliti e disinfettati secondo le disposizioni ufficiali;
- 4) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun segno clinico di malattia.

Attesta inoltre che:

- 5) la prova della tubercolina, eseguita con il metodo intradermico, non oltre trenta giorni prima della spedizione dalle aziende di provenienza, negli animali di età superiore a tre mesi ha avuto esito negativo;
- 6) la siero-agglutinazione, eseguita nei termini indicate nel precedente No. 4, nei maschi interi e nelle femmine di età superiore a 6 mesi, ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 U.I. agglutinati per cc.;
- 7) agli animali di cui sopra non sono state somministrate, sotto qualsiasi forma e per qualunque via, sostanze estrogeniche, naturali o di sintesi.

.....a.....196.....

IL VETERINARIO UFFICIALE

## MODELLO II

### CERTIFICATO SANITARIO PER L'ESPORTAZIONE IN ITALIA DI CARNI BOVINE CONGELATE

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento TIF (Tipo Inspection Federal)

Identificazione delle carni:

Natura dei pezzi..... No.....

Natura dell'imballaggio..... No.....

Peso netto Kg.....

Provenienza delle carni:

Le carni sono spedite da (porto di spedizione).....

A (porto di destinazione)..... Con la nave.....

Nome e indirizzo dello speditore.....

Certificato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:

- a) che le carni sopra descritte e i relativi imballaggi recano i bolli comprovanti che le carni stesse provengono da animali riconosciuti sani e in buono stato di

nutrizione all'atto dell'abbattimento e che all'ispezione eseguita dopo la macellazione sono state riscontrate sane e ate incondizionatamente alla alimentazione umana;

- b) che sono in perfetto stato di conservazione;
- c) che provengono da animali ai quali non sono state somministrate, sotto qualsiasi forma e per qualunque via, sostanze estrogene naturali o di sintesi;
- d) che I mezzi adibiti al trasporto e le condizioni di carico della spedizione corrispondono a tutte le prescrizioni di igiene.

.....a.....196

IL VETERINARIO UFFICIALE